

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA



TITOLO I – Costituzione e scopi

Art. 1

E' costituita un'Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica denominata:



Art. 2

L'Associazione ha sede in Roma, Via Paolo Frisi, n.° 24 – 00197 Roma e può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo. Le sedi o sezioni secondarie operano nel rispetto delle direttive impartite dalla sede centrale cui riferiscono periodicamente sull'attività svolta.

La sede può essere trasferita con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro ed è costituita con lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sociali, culturali, sportive, ricreative e del tempo libero intese come efficaci strumenti d'elevazione intellettuale e sportiva della personalità umana, inserita nel contesto ambientale. Potrà svolgere solo marginalmente attività commerciali e comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4

È compito dell'Associazione:

- promuovere, diffondere e praticare ogni forma di attività sportiva dilettantistica anche con scopo ricreativo ed educativo;
- contribuire allo sviluppo culturale, civile e sociale dei cittadini e dei lavoratori e alla sempre più diffusione dello spirito comunitario e della solidarietà dei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili,

morali, religiose, politiche, individuali e collettive, e alla concezione spirituale della vita del mondo;

- favorire la pratica, l'estensione e lo sviluppo di attività culturali e sociali, sportive, ricreative e turistiche collaborando e consorziandosi con altre Associazioni e/o Circoli Nazionali ed Esteri;
- avanzare proposte ad Enti Pubblici e anche ai soggetti privati i cui interessi e attività collimino con quelli dell'Associazione, partecipando attivamente alle forme di gestione democratica del potere locale e agli organismi assembleari delle scuole, delle fabbriche, degli uffici e ovunque si progetti e attui una programmazione culturale, sportiva, ricreativa, sociale e turistica sul territorio;
- organizzare iniziative, servizi, viaggi, attività culturali, musicali, sportive e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e partecipazione dei Soci;
- promuovere iniziative artistiche, culturali, musicali, sportive, turistiche e sociali, promuovere, realizzare o aderire a manifestazioni, convegni, congressi, stages o altre manifestazioni similari, istituire borse di studio, curare e diffondere pubblicazioni;
- realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e a diffondere le discipline sportive mediante la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, gare, tornei, campionati e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico;
- attuare servizi e strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica dell'attività sportiva e per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, bar interno, spacci, mense, trattenimenti musicali, videoteca, etc.;
- promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative e sociali, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;
- istituire centri estivi con finalità ricreative, sociali culturali e sportive;
- stimolare incontri ed essere laboratorio di studio, analisi, elaborazione, progettazione di iniziative e proposte di bioarchitettura e di strutture biocompatibili, allestimenti di spazi verdi finalizzate a promuovere attività antropiche che si collochino in un'ottica sinergica finalizzate allo "sviluppo sostenibile" ed al godimento da parte dell'uomo del bene ambiente;
- programmazione, pianificazione, redazione, attuazione e gestione di progetti che collochino l'uomo e le sue attività in contesti ambientali in cui esso agisce in sinergica simbiosi con il territorio, proponendo "strutture ed attività sostenibili";
- ideazione, progettazione e realizzazione di oggetti di arredo e di designer;
- sviluppo di nuove tecniche e tecnologie etc. finalizzate ed applicate allo "sviluppo sostenibile delle attività antropiche";
- promuovere e favorire l'organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo sport senza limiti di età;

- promuovere la diffusione della cultura ambientale e sportiva attraverso l'organizzazione di meeting, convegni, conferenze, incontri nelle scuole e più in generale nei luoghi pubblici e spazi aperti;
- favorire contatti fra gli associati che hanno specifici interessi culturali e sportivi;
- aderire in Italia e all'Estero a qualsiasi attività che, con espressa delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO II - Soci

Articolo 5

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso e' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO III - Recesso – Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni;
- b. adottate dagli organi dell'Associazione;

- c. che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- d. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- e. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - Organi dell'Associazione

Articolo 11

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente.

Articolo 12

Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 13

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il rendiconto economico e finanziario;
- b. procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo;
- c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo (1/10) degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 14

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 15

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 16

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 17

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in

mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c. predisporre i regolamenti interni;
- d. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e. deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 18

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 19

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 15 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 20

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 21

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 22

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Scioglimento

Articolo 23

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano

la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Articolo 24

Norma finale

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.